



MANSIONI SUPERIORI Raccolta estratti sentenze

Proseguendo nell'impegno assunto sul mansionismo, riportiamo di seguito stralci di alcune sentenze emesse, in diversi fori competenti del territorio nazionale, a favore dei lavoratori dell'INPS che, avendo presentato ricorso per il riconoscimento delle mansioni superiori, hanno visto riconosciuto il loro diritto ai sensi dell'Art.36 della Costituzione.

Alcune sentenze si riferiscono al primo grado di giudizio, altre hanno già raggiunto positivamente la successiva fase di appello, a conferma che il tipo di attività prese in esame, e più in generale le modalità con cui vengono eseguite, individuano in modo inequivocabile lo svolgimento di mansioni superiori.

In particolare riteniamo rilevante il pronunciamento dei giudici a favore di tale riconoscimento con riferimento alla questione dell'autonomia decisionale del personale incardinato nelle aree A e B; alla questione relativa allo svolgimento dell'attività di liquidazione e di erogazione delle prestazioni; alla rilevanza sul piano della produzione con riferimento all'intero processo, fattori che comportano il riconoscimento delle mansioni superiori quale che sia il "tipo" di attività a cui si riferiscono.

In ultimo ci sembra utile sottolineare che la difesa dell'amministrazione, anche in fase di appello, utilizza strumentalmente il mancato conferimento ufficiale degli incarichi per motivare la non attribuzione di compiti/mansioni superiori. Una posizione questa che serve a confermare, ove ve ne fosse ancora bisogno, il motivo della mancata adozione degli ordini di servizio, per altro non rilevante ai fini del giudizio da parte dei giudici.

Buona lettura

SENTENZE MANSIONI AREA A

Sentenza 1

(..) l'istante è stato adibito alle mansioni di addetto all'ufficio credito,

compresa la fase di liquidazione di prestiti, borse di studio, vacanze all'estero, svolgendo la fase istruttoria relativa alla concessione dei prestiti, è stato altresì adibito al servizio gestione pensioni, in cui operava in autonomia ricevendo solo direttive di massima, occupandosi degli adempimenti relativi alle variazioni anagrafiche, cessazioni dei pagamenti delle pensioni, detrazioni fiscali, con assistenza all'utenza e sportello al pubblico, e non solo per attività di prima accoglienza, la sua collaborazione era significativa sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in quanto ne svolgeva una parte rilevante dell'attività.

(..) il CCNL enti pubblici non economici ricomprende nell'area A "professionalità riferite ad attività di supporto che non comportano particolari valutazioni di merito e che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali. In quest'area si inseriscono, a diversi gradi si sviluppo delle conoscenze e delle specializzazioni di base richieste, profili di professionalità corrispondenti a ruoli operativi fungibili, in termini di supporto ai processi produttivi (..) presuppone la capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l'utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie."

Ebbene, le mansioni in concreto svolte dall'istante sono sussumibili nella posizione B1 (..) in relazione al periodo nel quale l'istante strutturalmente inserito nel processo produttivo si è occupato della fase istruttoria delle pratiche relative ai prestiti e pensioni operando in autonomia sulla base di mere direttive di massima.

Sentenza 2

L'istante è stato adibito alle mansioni di liquidazione degli assegni per il nucleo familiare, previa istruzione della relativa pratica, è stato altresì adibito al servizio gestione pensioni in cui operava in autonomia ricevendo solo direttive di massima, occupandosi degli adempimenti relativi alle variazioni anagrafiche, cessazioni dei pagamenti delle pensioni, detrazioni fiscali, con assistenza all'utenza e sportello al pubblico, e non solo per attività di prima accoglienza.

(..) L'istante, strutturalmente inserito nel processo produttivo, si è occupato della fase istruttoria delle pratiche relative agli assegni familiari e alle pensioni, operando in autonomia sulla base di mere direttive di massima.

Sentenza 3

(..) L'istruttoria espletata ha consentito di appurare quali fossero le mansioni svolte dal ricorrente, egli si occupava di tutte le pratiche inerenti il TFR e le liquidazioni mediante un programma informatico, si occupava anche

dell'archivio delle suddette pratiche che venivano da lui firmate e vidimate, occupandosi anche della revisione delle pratiche (..) si occupava anche della gestione delle attività previdenziali presso lo sportello e presso la Gestione pensioni, (..) il ricorrente ha altresì frequentato appositi corsi di formazione.

(..) Orbene dall'istruttoria espletata è risultato in maniera evidente come certamente il ricorrente abbia svolto mansioni che possono essere ricondotte alla posizione economica B2, essendosi occupato, in aggiunta alle mansioni proprie del profilo di appartenenza (archiviazione e protocollazione, centralino, ecc..) dell'istruttoria delle pratiche relative al TFR e liquidazioni, pratiche da lui personalmente firmate e vidimate.

Significativo è, inoltre, il fatto che il dirigente abbia sentito la necessità di specificare con gli ordini di servizio che coloro che erano inquadrati nel profilo A dovessero essere adibiti esclusivamente a mansioni relative al proprio profilo di appartenenza e non ad altre mansioni.

Tanto lascia chiaramente intendere che in precedenza i suddetti lavoratori siano stati, invece, adibiti a mansioni superiori, alle quali, peraltro, il ricorrente non fu più adibito subito dopo i predetti ordini di servizio.

SENTENZE AREA B

Sentenza 1

La questione centrale ai fini della decisione è quindi costituita dalla riferibilità dei compiti svolti dai ricorrenti allo specifico inquadramento nell'area C, che si caratterizza per **l'adibizione del lavoratore allo svolgimento di "tutte le fasi del processo" a differenza dell'area B, concernente l'adibizione a "fasi o fasce di attività"**.

In sostanza, la differenza tra le due aree è costituita dall'assegnazione al lavoratore dell'intero processo (area C) o di una specifica fase (area B).

Si aggiunga che l'area B, oltre a limitare le attività alle singole linee di produzione in cui si articola il processo produttivo, prevede che le attività vengano svolte attraverso la gestione di informazioni desunte da procedure predefinite, con la capacità di valutare e risolvere variazioni elementari nell'ambito di competenze, e perciò individua profili professionali che agiscono in ambito circoscritto e sostanzialmente operativo, con conoscenze delimitate.

Nel caso in esame, per quanto concerne la ricorrente.....la stessa è stata

addetta al **Processo Aziende con Dipendenti** ed è stata assegnata, assieme ad altre colleghe inquadrata in categoria C3, all'intero processo relativo a questo specifico settore. Allo stesso modo, **non viene in contestazione che la ricorrente abbia svolto attività specialistica di consulenza in favore dell'utenza**, mansione questa che presuppone una completa conoscenza delle disposizioni normative in materia. In particolare, **la ricorrente si è occupata di decidere autonomamente il settore di inquadramento delle imprese, di verificare le eventuali agevolazioni contributive, con riferimento alle assunzioni del personale proveniente dalla mobilità, di decidere sulle differenze tra ragioni creditorie e debitorie nei confronti dell'istituto, di svolgere attività di consulenza esterna, occupandosi così di tutte le fasi del processo produttivo**, come richiesto dalla declaratoria contrattuale del CCNL che è stata richiamata.

Per quanto concerne il ricorrente.....questi è stato assegnato al **Processo Assicurato Pensionato**, **occupandosi della liquidazione delle pensioni di invalidità e degli estratti conto certificativi, successivamente è stato assegnato al Processo Prestazioni a sostegno del reddito, occupandosi delle prestazioni in materia di disoccupazione ordinaria ed a requisiti ridotti.**

Egli si è quindi occupato di liquidazione dei trattamenti pensionistici, utilizzando diversi archivi contributivi, consultando l'anagrafe tributaria, assicurando consulenza esterna agli utenti, svolgendo le mansioni in autonomia.

Anche in questo caso il ricorrente si è occupato dell'intero processo assegnatogli, evidenziando competenze anche in materia formativa, di livello richiesto dalla declaratoria contrattuale richiamata.

Occorre rilevare come risulti costante e consolidato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo il quale **anche nel "pubblico impiego privatizzato" trova applicazione l'art.36 Cost., si da assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alle mansioni di fatto eseguite**, anche se attribuite illegittimamente e al di fuori dei casi consentiti dalla legge (cfr. da ultimo Cass.N.23741/2008 e SU n.25837/2007 citate anche dall'appellato) e pur se non corrispondenti alla qualifica "immediatamente superiore" (Cass.N.14944/2004)

Le considerazioni che precedono portano al riconoscimento del diritto dei ricorrenti di percepire le differenze retributive spettanti con riferimento alla posizione C1.

SENTENZA 2

Sul Punto, il difetto delle mansioni indicate in ricorso e svolte dal ricorrente, implica l'ammissione in giudizio dei fatti allegati a fondamento della domanda, e precisamente lo svolgimento delle mansioni nell'Unità di processo "**Conto Aziende con dipendenti**".

Il ricorrente ha documentato con le note e gli ordini di servizio in atti, di aver seguito le intere fasi dell'attività relative al processo di sua competenza, dall'istruttoria alla liquidazione.

Invero, **le risultanze istruttorie evidenziano che il medesimo non ha svolto mansioni riguardanti una singola fase del processo produttivo, ma ha curato, in piena autonomia, le varie fasi e i diversi adempimenti relativi al settore assegnato, provveduto alla definizione delle pratiche ed assumendo, nei confronti del responsabile del servizio la responsabilità dei risultati conseguiti.**

Appello INPS alla sentenza

(..) Passando al merito, si rileva che non è stato specificatamente contestato dall'INPS. (art.115 c.p.c.) che **l'appellante, nel periodo per cui è causa, oltre a svolgere prestazioni di mero supporto o riferite ad un singolo stadio del processo produttivo espletava, con autonomia ed operativa, prestazioni che coprivano l'intero processo produttivo, e cioè si occupava della completa istruzione delle pratiche inerenti la gestione dei verbali ispettivi, la gestione delle domande di dilazione delle cartelle, acquisendo la documentazione necessaria alla predisposizione delle note informative, curando in sostanza l'intera linea del processo produttivo e rispondendo del proprio operato e dei risultati conseguiti direttamente nei confronti del dirigente responsabile dell'attività.**

Tali mansioni sono inquadrabili nell'area C del C.C.N.L. comparto enti pubblici non economici 1998/2001, che include in tale area il personale che " opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo" e nella posizione C1 il personale che " presuppone conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione..." **Il discrimine effettivo tra la posizione di appartenenza e quella rivendicata risiede dunque nella competenza , di base od acquisita, nell'occuparsi rispettivamente di una fase o dell'intero processo produttivo; inoltre non è prevista la soggezione a direttive di massima predeterminate, sicché la cura dell'intero processo avviene in autonomia con responsabilità estesa al modulo organizzativo.**

Sentenza 3

(..) il ricorrente in servizio presso la sede..... con **inquadramento nell'area amministrativa B, posizione economica B1,** di aver sempre svolto incarichi

e/o mansioni corrispondenti alla superiore area funzionale C, posizione economica C1, di esser stato **assegnato all'Area Direzione – Risorse Umane per svolgere gli adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale, di aver ampliato ed integrato le proprie capacità professionali mediante partecipazione a corsi di formazione, con particolare riguardo alla procedura di erogazione degli stipendi, di aver collaborato all'Ufficio Risorse Strumentali occupandosi dell'aspetto contrattualistico delle attività economiche** di essere stato assegnato al **Servizi per il cittadino** avente l'obiettivo di offrire servizi di elevata qualità agli utenti attraverso il coinvolgimento ed una maggiore interazione con tutti i comuni dell'area territoriale e con tutte le istituzioni pubbliche presenti nel territorio e gli enti di Patronato_(..) **collaborazione con la Direzione nell'ambito della gestione amministrativa dell'attività di vigilanza ispettiva INPS, nell'unità di Processo Prestazioni a sostegno del reddito, le varie fasi del processo lavorativo in piena autonomia (istruttoria e liquidazione delle domande di mobilità e proroga delle medesime, pagamento mensile dell'indennità di mobilità, istruttoria e liquidazione delle domande di TFR e di crediti diversi, liquidazione degli assegni ASU per i lavoratori socialmente utili impiegati nei comuni del comprensorio. Attività di front office e consulenza al pubblico), nell'U.d.P. Aziende con dipendenti, l'istruttoria del contenzioso amministrativo e giudiziario riguardante l'intera unità di processo.** Il ricorrente ha documentato, inoltre, e con le note e gli ordini di servizio in atti, di aver seguito la intere fasi della attività relative ai processi di sua competenza, dall'attività istruttoria alla liquidazione. In tale prospettiva, alla luce della declaratoria del CCNL, per gli enti pubblici non economici 2006/2009, proprie dell'area di appartenenza del lavoratore e dell'area nella quale chiede di esser inquadrato risulta provato lo svolgimento di mansioni appartenenti all'area funzionale C.

Appello INPS alla sentenza

(...) **Si costituiva l'INPS ed eccepiva innanzi tutto l'avvenuta prescrizione del credito reclamato; nel merito, contestava la fondatezza delle avverse pretese e deduzioni (..) e rilevava che lanon aveva ottemperato ad un preciso ordine probatorio al fine di conseguire le differenze retributive richieste, e cioè la prova che avesse ricoperto un posto vacante di livello superiore e che fosse stata incaricata di ricoprire tale posto con formale determinazione di conferimento di incarico.**

Evidenziava anche la carenza di prova in ordine alla dedotta autonomia decisionale ed alle responsabilità dei risultati e ribadiva che le mansioni come riportato nel ricorso introduttivo non potevano configurare i contenuti attitudinali richiesti dalle posizioni giuridiche dell'area C,

essendo invece tipiche dell'area B.

Aggiungeva che l'accrescimento professionale portato dal nuovo assetto organizzativo dell'Istituto non poteva essere confuso con l'attribuzione di mansioni di qualifica superiore (..) concludeva chiedendo in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda avversa o, in subordine, la riduzione dell'importo riconosciuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di impugnazione con cui è stato contestato il diritto a differenze retributive in assenza della vacanza del posto e dell'adozione di un atto di conferimento formale di incarico, è infondato, alla luce delle sentenze della corte Costituzionale nn. 908/1988, 57/1989, 296/1990 e 236/1992, e del motivo ormai pacifico, secondo il quale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto a differenze retributive dovute all'espletamento di mansioni superiori scaturisce dall'art. 52 comma 5 del D.L.vo n. 165/2001 e dall'art. 36 della Costituzione (Cass. Nn. 11615/2010 e 8064/2011).

Anche il motivo di censura circa la erronea valutazione della prova sullo svolgimento in modo continuativo e preponderante delle mansioni superiori e del contenuto del profilo professionale rivendicato, è infondato.

Ed invero, le mansioni come indicate dalla nel ricorso introduttivo non sono state sostanzialmente contestate, così come peraltro correttamente riconosciuto dal giudice di primo grado.

(..) **Con la documentazione allegata, inoltre, la..... ha provato di aver svolto queste attività nella loro completezza, dall'istruttoria alla liquidazione.**

In sostanza la..... **Provvedeva autonomamente alla completa istruzione delle pratiche medesime, all'acquisizione della documentazione necessaria alla predisposizione delle note informative, ai contatti con gli altri uffici competenti, e di ciò rispondeva direttamente nei confronti del dirigente responsabile del settore.**

Tali mansioni sono inquadrabili nell'area C del CCNL comparto enti pubblici non economici 2006/2009 (..)

Il discrimine effettivo tra la posizione di appartenenza e quella rivendicata risiede dunque nella competenza, di base od acquisita, nell'occuparsi rispettivamente di fasi o dell'intero processo produttivo, inoltre non è prevista la soggezione a direttive di massima o predeterminate, sicché la cura dell'intero processo avviene in autonomia con responsabilità estesa al modulo organizzativo.

Vanno quindi riconosciute in favore della le differenze retributive dovute in relazione al superiore profilo della posizione C1 così come riconosciuto dal primo giudice e non già quelle che sarebbero spettate in relazione al profilo

B1, come prospettato dall'INPS.

Sentenza 4

(..) Il teste con qualifica C2 ha riferito che la predetta.....ha le sue stesse identiche mansioni e la teste qualifica C3 ha riferito di averla affiancata prima del suo pensionamento proprio per insegnarle le attività che erano state di sua competenza;(..) il teste qualifica C3 e qualifica C2 hanno specificato che costui proveniente da altro ufficio dell'Istituto venne trasferito per sostituire i colleghi rispettivamente qualifiche C3 e C2 andati in pensione e di cui svolge effettivamente le mansioni: la teste qualifica C2 ha confermato le mansioni indicate in ricorso con le modalità già evidenziate di autonomia funzionale e decisionale; (..) lo stesso dicasi anche per la posizione delle ricorrenti, le quali pur inquadrare addirittura nell'area A e **pur avendo in astratto un superiore quale referente in caso di necessità che sovrintendeva alle loro attività, hanno di fatto capacità decisionale ed operano con autonomia, curando parimenti nella materie loro assegnate tutti gli incombeni afferenti la pratica per la sua intera durata, con compiti di non mera applicazione di schemi ripetitivi ma anche contrassegnati dalla necessità di risolvere problematiche, mediante l'applicazione di norme e circolari interne.** (..) gli stessi testi hanno precisato (..) che se insorgono problemi ognuno deve cercare di risolverli da solo interpretando le circolari con decisione ultima che compete al singolo operatore ferma restando una residuale responsabilità del responsabile dell'ufficio, e che si verifica una sostanziale sovrapposizione di compiti fra i vari dipendenti.

Si deve, quindi, conclusivamente affermare che tutti i ricorrenti svolgano mansioni da ricollegare in via prevalente all'area C ed alla posizione C1 con poteri, richiamando il contenuto della declaratoria posizione C1 rivendicata, alla gestione di tutte le fasi dei processi loro affidati, con conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi che il governo dell'attività istituzionale dell'ente presuppone, con utilizzo dei sistemi informatici con relative conoscenze professionali di base, capacità di gestire e regolare i processi di produzione ed attitudini al cosiddetto "problem solving", anche in relazione alle singole problematiche che si presentano e con coordinamento con il gruppo di appartenenza.

(..) va rilevato che la presenza di soggetti inquadrati con qualifica C3 o C4 (peraltro neppure sempre presenti) non fa venir meno la sostanziale autonomia dei soggetti ricorrenti.

In conclusione il sistema di riorganizzazione dell'Ente così come impostato, anche se finalizzato al risparmio dei costi e di risorse, ha di fatto determinato una confusione e sovrapposizione verso l'alto di funzioni, nel senso che tutti i dipendenti, sia pure con ripartizioni e distinzioni per materie e tipologie di problematiche affrontate, specie in

ambito professionale ove le questioni trattate sono plurime e di diversa tipologia con conseguente specializzazione, si occupano dell'intero processo di gestione della pratica curando con sostanziale autonomia ed indipendenza e con conseguente piena responsabilità , l'intero iter amministrativo: da ciò consegue la fondatezza della richiesta dei ricorrenti al riconoscimento delle invocate mansioni superiori.

Appello INPS alla sentenza

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Inps censurandone l'erroneità per avere il tribunale fatto non corretta applicazione di principi normativi afferenti la disciplina della retribuità delle c.d. mansioni superiori.

(..) l'eventuale riconoscimento di differenze retributive è condizionato dal fatto che l'interessato abbia coperto un posto vacante immediatamente superiore a quello di inquadramento in forza di una formale determinazione di conferimento dell'incarico.

Gli appellati, in forza di detta disposizione, avrebbero dovuto fornire prova della sussistenza di entrambi i presupposti attraverso la produzione di atti formali di incarico, attributivi delle pretese mansioni superiori, nonché della vacanza in organico, prova che nemmeno era stata dedotta....

Il Tribunale aveva altresì trascurato di considerare che l'Inps, nell'ultimo decennio, aveva avviato una ristrutturazione interna mirata a contrarre la scala gerarchica riducendo i livelli funzionali.

Ciò era individuabile nelle linee programmatiche del CCNL per il comparto enti pubblici non economici, sottoscritto il 16 febbraio 1999 che prevedeva la collocazione di dipendenti in tre aree di professionalità.

(..) L'obiettivo primario del nuovo sistema di classificazione era quello di coadiuvare il processo di riqualificazione del personale eliminando i lavori a basso contenuto professionale e di tipo ripetitivo, inserendo i lavoratori in attività di maggiore qualificazione, col supporto dell'innovazione tecnologica di informatica ed un costante processo di formazione-affiancamento finalizzato all'accrescimento professionale di ciascuno.

Detta finalità non doveva tuttavia essere confusa con l'attribuzione di mansioni di qualifiche superiori perché, anche nel nuovo riassetto, erano rimasti immutati il grado e di responsabilità e di autonomia di ciascuno rispetto alle mansioni affidate.

MOTIVI DELLA DECISIONE in appello

(..) Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni (..)

Ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, anche

nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore, in ogni caso, una retribuzione proporzionata al lavoro prestato quale derivato dall'art. 36 Cost., sicché nessuna norma, né di contrattazione, né di legge, può disattendere tale regola e le norme applicabili debbono essere interpretate in modo tale da non risultare in contrasto con il dettato costituzionale (cfr, Cass., n.4367/2009)

(..) Analogamente, non ha alcun rilievo, ai fini della determinazione della giusta retribuzione spettante (..) il difetto di un formale provvedimento di assegnazione posto che costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art.52, quinto comma del D.Lgs n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (cfr., in termini, Cass.n. 14775/2010).

(..) In definitiva la sentenza merita integrale conferma.

Sentenza 5

Con separati ricorsi, poi riuniti convenivano in giudizio i dipendenti INPS (..) avevano quindi gestito secondo il nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art.13 del CCNL di settore periodo dal 1998 al 2001, indifferentemente le varie fasi del processo produttivo, operando con assoluta autonomia decisionale, esecutiva e con responsabilità sui risultati ottenuti (..).

Si costituiva in giudizio l'INPS che contestava la avverse argomentazioni; rilevava che il proprio assetto organizzativo era avvenuto recependo le linee guida di vari interventi legislativi, nell'ottica della creazione di ruoli a professionalità allargata e con la finalità dell'accrescimento professionale del personale; evidenziava che tale riassetto non poteva essere confuso con l'attribuzione di mansioni superiori; rilevava che i singoli ricorrenti non avevano svolto assolutamente mansioni superiori a quelle di cui al loro inquadramento contrattuale non essendo, fra l'altro, intervenuto alcun atto di formale conferimento delle stesse e negava, comunque, la possibilità di riconoscimento di attribuzioni di mansioni appartenenti a qualifica più elevata di quella immediatamente superiore rispetto al formale inquadramento (..).

MOTIVI DELLA DECISIONE

(..) Orbene dalle deposizioni dei testi escussi si può tranquillamente affermare come sia emersa una sostanziale confusione di mansioni e compiti tra i vari soggetti appartenenti allo stesso gruppo di lavoro, con ripartizioni di funzioni fondate in misura prevalente sulle problematiche trattate, ma con poteri di curare la singola pratica nelle sue varie fasi e di affrontare le relative problematiche che via via si potevano presentare con autonomia decisionale e senza avere un referente inquadrato in qualifica superiore: in sostanza sussiste la fungibilità di tutto il personale appartenente ad un gruppo di lavoro, indipendentemente dalla qualifica formalmente ricoperta, con una gestione indifferenziata delle varie fasi operative e con responsabilità diretta nei confronti del dirigente responsabile dell'attività.

(..) in particolare è stato acclarato come tutti i ricorrenti, pur avendo in astratto un superiore quale referente che, in caso di necessità, sovrintende alle loro attività, abbiano, di fatto, piena capacità decisionale ed operino con autonomia, curando parimenti nelle materie loro assegnate tutti gli incombeni afferenti la pratica per la sua intera durata, con compiti non di mera applicazione di schemi ripetitivi, ma anche contrassegnati dalle necessità di risolvere problematiche, mediante l'applicazione di norme e circolari interne.

Appello INPS alla sentenza

Secondo l'appellante, l'art.-52, co.2, D.Lgs.n.165/200, richiamato e fatto proprio dai commi 2 e 5 dell'art. 24 CCNL 1998/2001, applicato ai rapporti de quibus, fa esclusivo riferimento allo svolgimento di mansioni immediatamente superiori a quelle di formale inquadramento; inoltre, l'eventuale riconoscimento di differenze retributive è condizionato dal fatto che l'interessato abbia coperto un posto vacante immediatamente superiore a quello di inquadramento in forza di una formale determinazione di conferimento dell'incarico.

Gli appellati, in forza di detta disposizione, avrebbero dovuto fornire prova della sussistenza di entrambi i presupposti attraverso la produzione di atti formali di incarico, attribuitivi delle pretese mansioni superiori, nonché della vacanza in organico (..)

Aveva poi concluso riconoscendo a ciascuno autonomia decisionale esecutiva, e conseguenti responsabilità sui risultati, non avvedendosi che tal caratteristiche non erano nemmeno proprie della qualifica di area C1, essendo invece riservate alla posizione di responsabile del processo, ossia a funzionari inquadrati nell'are c, profili C4 e C5. (..)

MOTIVI DELLA DECISIONE di appello

(..) Ai fini della maturazione del diritto alle relative differenza retributive, anche nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore, in ogni caso, una retribuzione proporzionata al lavoro prestato quale derivate dall'art.36 Cost., sicché nessuna norma, né di contrattazione, né di legge, può disattendere tale regola e le norme applicabili debbono essere interpretate in modo tale da non risultare contrastanti con il dettato Costituzionale (cfr, Cass., n.4367/2009).

(..) E' quindi infondato il correlato motivo di appello con il quale l'Istituto ha censurato la sentenza per non avere il Tribunale preso specifica posizione in merito alle disposizioni contrattuali via via succedutesi in materia, segnatamente l'art.24 testé citato ed il successivo art.9 CCNL valevole per il quadriennio 2006/2009, il quale, come già ricordato in narrativa, definisce come mansioni superiori, quelle proprie dell'Area immediatamente superiore(..)

Né, nella specie concreta, ha alcun rilievo il fatto che le parti collettive, con decorrenza 01/01/2007, abbiano inteso circoscrivere il concetto di mansione superiore alle sole mansioni proprie dell'Area superiore, rispetto a quella formale di inquadramento(..)

Analogamente non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della giusta retribuzione spettante in ragione dello svolgimento di mansioni superiori, il difetto di un formale provvedimento di assegnazione (..)

Né può attribuirsi efficacia ostativa al riconoscimento del diritto azionato, conseguente alle superiori mansioni svolte, il fatto che l'Istituto abbia avviato, nell'ultimo decennio, un'ampia ristrutturazione interna mirata a contrarre la scala gerarchica, riducendo i livelli funzionali e collocando i dipendenti in tre aree di professionalità.

Roma 16 febbraio 2017